

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 5 aprile 2007 (in *Gazz.Uff.* 5 luglio 2007 n. 154)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreta:

Art. 1. Correzioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2006, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 1: 1) sostituire la lett. b) con la seguente: "b) concerto sul piano generale dei trasporti e della logistica, e sui piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani della mobilità";

2) alla lettera d), sostituire le parole "della logistica" con le seguenti: "degli interventi infrastrutturali in materia di logistica";

3) sostituire la lettera f) con la seguente: "f) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali ed al sistema delle città e delle aree metropolitane, reti infrastrutturali e opere di competenza statale, politiche urbane e dell'edilizia abitativa, opere marittime e portuali ed infrastrutture idrauliche; opere infrastrutturali per la viabilità; sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato sulle infrastrutture";

4) alla lettera g), sopprimere le parole "o di servizio";

5) dopo la lettera h), aggiungere la seguente: "i) attività di cui all'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."

b) all'art. 2:

1) sostituire la lettera a), con la seguente: "a) piano generale dei trasporti e della logistica, piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani della mobilità";

2) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) concerto, per quanto di competenza, sugli atti di programmazione degli interventi del Ministero delle infrastrutture, ivi compresi i piani di sviluppo infrastrutturale delle strade di competenza dell'ANAS ed il contratto di programma per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie nazionali";

3) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "trasporto pubblico locale ivi compreso il trasporto rapido di massa, con esclusione degli interventi di cui al programma infrastrutture strategiche di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443: valutazione degli interventi, assegnazione ed erogazione delle relative risorse";

4) dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) integrazione modale tra i servizi di trasporto";

c) all'art. 5:

1) nel comma 2, dopo le parole "dell'art. 6" inserire le seguenti: ", comma 3 e";

2) nel comma 2, n. 1), sostituire le parole "Divisione VII - Programmazione e rapporti convenzionali con enti vigilati" con le seguenti: "Divisione V";

3) nel comma 2, n. 3), lettera a), al n. 1 sopprimere le parole da "e nei limiti" fino a "viabilità stradale";

4) nel comma 2, alla lettera e) il n. 2 e' soppresso;

5) nel comma 4:

a) nella lettera b), inserire all'inizio le seguenti parole "le risorse occorrenti per l'esercizio delle attribuzioni di cui alle" e sopprimere il n. 1);

b) nella medesima lettera b) sostituire il n. 2) con il seguente: "Divisione 4 - Opere civili ed armamento del trasporto ferroviario locale e attuazione programma investimenti interportuali, che assume la denominazione di Attuazione programma investimenti interportuali, ad eccezione di quanto previsto all'art. 5, comma 2, lettera

c), limitatamente all'attuazione di programmi ed interventi finanziati dallo Stato nel settore delle infrastrutture per il trasporto intermodale: aspetti tecnici, programmatici e convenzionali;"; c) sopprimere i numeri 3) e 4);

6) nel medesimo comma 4, sopprimere la lettera c);

7) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Al Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, Ufficio Generale, afferiscono inoltre i compiti inerenti le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture in materia di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria sino al collaudo, nonché le attività di controllo e vigilanza sull'esecuzione del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria.";

d) all'art. 6:

1) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "lettere b) e c)" con le seguenti: "lettera b)";

2) al comma 3, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "A detto Dipartimento vengono altresì attribuiti in misura pari al sessanta per cento del totale, gli uffici dirigenziali generali e gli uffici dirigenziali non generali della Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali, e della Direzione generale per i sistemi informativi e statistici del Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale e i servizi generali istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184. Nell'attribuzione di tali uffici verranno anche previste le relative competenze al fine di rendere operative le strutture di entrambe i dicasteri. Allo stesso Dipartimento, per quanto di competenza, in coerenza con quanto stabilito agli articoli 1, 2 e 5, afferiscono, i seguenti uffici dirigenziali non generali già individuati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, art. 5, comma 4:

1) presso la Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, i seguenti uffici dirigenziali non generali: Divisione 4 - Opere civili ed armamento del trasporto ferroviario locale ed attuazione del programma di investimenti interportuali che assume la denominazione di Armamento del

trasporto ferroviario locale limitatamente alle questioni di pertinenza della Direzione generale ed ai compiti di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché pianificazione degli interporti e gestione dei relativi collegamenti telematici ed immateriali.

I restanti compiti, già rientranti nell'ambito delle competenze delle strutture dirigenziali non generali di cui al presente comma trasferiti al Ministero delle infrastrutture, afferiscono al Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia, e la regolazione dei lavori pubblici, Ufficio generale del Dipartimento.";

3) al comma 4, primo alinea, sopprimere le seguenti parole: ", Ufficio generale del Dipartimento,";

4) al comma 4, punto 1), sostituire le parole "lettere b) e c)" con le seguenti: "lettera b)";

5) al comma 4, punto 3, lettera b), sopprimere il n. 1);

6) al comma 4, dopo il punto 3 aggiungere il seguente: "4) Le risorse occorrenti al disbrigo degli affari concernenti il personale, il bilancio, l'informatica ed i servizi generali, a tal fine avvalendosi in quota proporzionale alle necessità e ai progetti in corso tenuto conto, ove possibile, dei ruoli di provenienza delle risorse già incardinate nella Direzione generale del personale, il bilancio e i servizi generali, nonché nella Direzione generale per i sistemi informativi e statistici del Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale e i servizi generali, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184.";

7) al comma 5, sostituire le parole "Sono organi decentrati" con le seguenti: "Sono Direzioni generali territoriali del Dipartimento dei trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti";

8) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "6. E' attribuita al Ministero dei Trasporti la struttura dirigenziale già individuata ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, con le connesse strutture di carattere dirigenziale non generale individuate ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, che svolgerà i compiti di cui all'art. 2 del presente decreto.".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.